

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 351 del 31 Marzo 2022

Bandi per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui alle Ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm. ii (bando ordinario), n. 28 del 31 Ottobre 2019 (1°bando straordinario) e n. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii (2° bando straordinario). **Accoglimento della richiesta di proroga straordinaria** per l'ultimazione degli interventi di cui alla domanda di contributo presentata da **TARGET DI SIMONE TONINI** ed acquisita con protocollo **CR/2020/11800** del 04/06/2020.

Viste:

- la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato un primo bando straordinario riservato ai soggetti che, in occasione dell'apertura della seconda finestra del sopra citato bando ordinario, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste - risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

- la propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, con la quale è stato approvato un secondo bando straordinario riservato ai soggetti che, in occasione dell'apertura della 3° finestra del sopra citato bando ordinario, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste - risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

Richiamate le norme contenute nei predetti bandi disciplinanti le proroghe dei termini di conclusione dei progetti;

Richiamate altresì:

- l'Ordinanza n. 5 del 23 marzo 2020, la quale, con riferimento al bando ordinario e al primo bando straordinario sopra citati, ha previsto una deroga a quanto disposto dalla richiamata disciplina in tema di proroghe, stabilendo che i competenti uffici regionali avrebbero potuto accettare ed esaminare, oltre alle richieste già presentate nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta disciplina, anche le richieste presentate al di fuori dei suddetti termini;

- l'Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, la quale, con riferimento al bando ordinario e al primo e secondo bando straordinario sopra citati, ha disposto che:

✓ le richieste di proroga dei termini di conclusione degli interventi dovessero essere presentate, pena il rigetto delle stesse, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della rendicontazione delle spese, fatte salve le richieste già pervenute prima della data di entrata in vigore dell'Ordinanza medesima;

✓ anche per le richieste presentate nel periodo intercorrente tra le date fissate per la fine progetto e per la rendicontazione delle spese, le proroghe non avrebbero potuto comunque essere concesse per un periodo superiore a 10 mesi decorrenti dalla data originaria di fine progetto;

✓ che la rendicontazione delle spese avrebbe dovuto essere presentata entro e non oltre i due mesi successivi alla nuova data di fine progetto fissata a seguito della proroga concessa;

Richiamata infine la propria Ordinanza n. 6 del 18 febbraio 2021, con la quale, con riferimento al bando ordinario e al primo e secondo bando straordinario sopra citati, sono state disciplinate le modalità con le quali possono essere richieste ulteriori proroghe di carattere straordinario, stabilendo che:

- le stesse possano essere autorizzate esclusivamente in presenza di situazioni particolari meritevoli di tutela ed esaustivamente motivate;

- le stesse possano essere richieste e autorizzate per un periodo massimo di 5 mesi che, pertanto, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al periodo massimo di 10 mesi già riconosciuto dalla propria Ordinanza n. 23/2020;

- le stesse debbano essere chieste allegando una dichiarazione del beneficiario del contributo e del direttore dei lavori (quando presente):

✓ che, anche con l'eventuale corredo di idonea documentazione fotografica, illustri nel dettaglio lo stato di avanzamento dei lavori e del progetto in generale;

✓ che, con il supporto di dichiarazioni scritte di almeno un soggetto terzo coinvolto in maniera diretta o indiretta nella realizzazione del progetto (amministrazione pubblica

o soggetto privato), motivi esaustivamente le cause e gli eventi, non dipendenti da comportamenti o azioni del beneficiario, che rendono impossibile il rispetto dei termini di conclusione del progetto originariamente previsti e/o già in precedenza prorogati;

✓ che garantisca che l'intero progetto finanziato sarà concluso entro il periodo massimo di 5 mesi dalla scadenza dei termini originariamente previsti e/o aggiornati con precedente proroga;

- in caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga straordinaria, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine di conclusione originariamente previsto e/o già in precedenza prorogato, oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo.

Premesso:

- che con Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020 è stato concesso all'impresa **TARGET DI SIMONE TONINI**, con sede legale nel Comune San Felice sul Panaro Prov. MO, in Via Italia 321, Codice fiscale TNNSMN65R18F257U e Partita IVA 02743480366, un contributo pari ad € 123.330,48; che in data 27/04/2021 **TARGET DI SIMONE TONINI** ha chiesto, tramite l'applicativo SFINGE2020, l'autorizzazione al differimento dei lavori previsti nel progetto;

- che la stessa è stata accolta concedendo una proroga, e che pertanto la data di termine del progetto è stata posticipata all'11/05/2022;

- che in data 08/03/2022 l'impresa **TARGET DI SIMONE TONINI** ha presentato, con comunicazione registrata con Prot. N.ro CR/2022/2181, un'ulteriore richiesta di proroga straordinaria ai sensi della sopra citata Ordinanza n. 6/2021;

Preso atto che:

- il nucleo di valutazione costituito con la Determinazione n. 6318/2019 e modificato nella sua composizione con la Determinazione n. 5455 /2021, ha espresso - come risulta dal verbale redatto a seguito dello svolgimento della procedura scritta - il parere favorevole in merito alla suddetta richiesta e ha proposto a questo Commissario di autorizzare la stessa essendo stata verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla sopra citata Ordinanza n. 6/2021;

Preso atto altresì:

- che lo stesso nucleo di valutazione, nel medesimo verbale, ha suggerito al Commissario che, in relazione alla richiesta di proroga in precedenza indicata e a tutte le future richieste di proroga con riferimento alle quali lo stesso nucleo proporrà a questo Commissario la relativa autorizzazione, sia opportuno che si proceda ad effettuare tutti i controlli e sopralluoghi in loco previsti nel bando finalizzati alla verifica del rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi posti a loro carico;

- che il Servizio Qualificazione delle Imprese ha verificato presso la struttura di Invitalia competente allo svolgimento dei controlli che la domanda presentata dalla suddetta

impresa rientra già nel campione, estratto dalla stessa Invitalia, delle imprese da assoggettare al controllo anche in loco;

- che la struttura del Servizio Qualificazione delle imprese ha provveduto a verificare la sussistenza, in capo a suddetta richiesta di proroga straordinaria, dei requisiti previsti dalla sopra citata Ordinanza n. 6 del 18 febbraio 2021;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere, con il presente provvedimento, all'accoglimento, a favore dell'impresa **TARGET DI SIMONE TONINI**, dell'ulteriore richiesta di proroga pari a mesi 5, con conseguente posticipazione della data di termine del progetto all' **11/10/2022**;

DECRETA

1. di **accogliere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la richiesta di proroga straordinaria presentata dall'impresa **TARGET DI SIMONE TONINI**, con sede legale nel Comune San Felice sul Panaro Prov. MO, in Via Italia 321, Codice fiscale TNNSMN65R18F257U e Partita IVA 02743480366;

2. di stabilire che, per effetto della proroga straordinaria dei termini di conclusione del progetto pari a mesi 5, concessa all'impresa, il termine ultimo per la conclusione degli interventi ammessi a contributo è fissato alla data dell' **11/10/2022**, mentre il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle relative spese è fissato alla data dell' **11/12/2022** e che è sempre fatta salva la facoltà, da parte di questo Commissario, di revocare il contributo concesso in caso di mancato rispetto dei termini in precedenza indicati;

3. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, che l'impresa oggetto del presente provvedimento sia sottoposta ai controlli, anche in loco, previsti dal bando e di competenza di Invitalia;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all'impresa **TARGET DI SIMONE TONINI** a cura del Servizio Qualificazione delle Imprese;

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa, a cura del Servizio Qualificazione delle Imprese, a Invitalia affinché ne tenga conto relativamente ai controlli, anche in loco, di sua competenza.

Bologna,

Stefano Bonaccini

originale firmato digitalmente